

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/581 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2020****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16 e l'articolo 19, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. Esso stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ingresso di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e specifica le condizioni zoonosanitarie e di certificazione veterinaria applicabili a tali ingressi.
- (2) La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi indenni da morva (*Burgholderia mallei*) da almeno sei mesi.
- (3) Il 25 dicembre 2019 la Turchia ha notificato mediante il sistema di notifica delle malattie degli animali un caso di morva, confermato il 4 dicembre 2019, in un cavallo nell'isola di Büyükada, provincia di Istanbul, Turchia. L'ingresso nell'Unione di equidi e di materiale germinale di equidi provenienti dalla Turchia dovrebbe essere sospeso per un periodo di almeno sei mesi. È pertanto necessario modificare la voce relativa alla Turchia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
- (4) Negli Emirati arabi uniti è stato istituito un nuovo concorso di salto ostacoli, l'International Show Jumping League, con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale («FEI»), che include prove di qualificazione per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Sulla base delle garanzie zoonosanitarie fornite dagli Emirati arabi uniti, è giustificata l'aggiunta della serie di concorsi di salto ostacoli dell'International Show Jumping League degli Emirati arabi uniti all'elenco degli eventi per i quali è autorizzata la reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea inferiore a 90 giorni. È pertanto necessario modificare il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
- (6) Per evitare un impatto negativo sugli scambi, è necessario prevedere un periodo di transizione fino al 31 ottobre 2020, durante il quale i certificati sanitari rilasciati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147 ⁽⁴⁾, dovranno essere accettati a condizione che siano stati rilasciati prima del 21 ottobre 2020.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147 della Commissione, del 28 novembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 99).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificato:

- 1) nell'allegato I, la voce relativa alla Turchia è modificata conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) nell'allegato II, la parte 2, sezione B, capitolo 1, è sostituita dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Fino al 31 ottobre 2020 gli Stati membri autorizzano la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati accompagnati dal pertinente certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147, a condizione che il certificato sanitario sia stato rilasciato prima del 21 ottobre 2020.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Allegato II

Nell'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«Capitolo 1

Modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione applicabili alla reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati da competizione dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale.

[Gare di prova preliminari per i Giochi olimpici, Giochi olimpici, Giochi paralimpici, Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali, Giochi asiatici, Giochi americani (compresi Giochi panamericani, Giochi sudamericani, Giochi centroamericani e caraibici), Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti, LG Global Champions Tour, International Show Jumping League negli Emirati arabi uniti]

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Recapito Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
					I.3. Autorità centrale competente					
					I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Recapito Codice postale Tel.				I.6.					
	I.7. Paese d'origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	
							I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome riconoscimento Recapito				N.	di	I.12. Luogo di destinazione Nome Recapito Codice postale			
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE					
					I.17. Numero/i CITES					
I.18. Descrizione dell'animale						I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
						01 01				
						I.20. Quantità		1		
I.21.						I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del container						I.24.				
I.25. Animale certificato per:										
Cavallo registrato <input type="checkbox"/>										
I.26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>						
I.28. Identificazione dell'animale										
Specie (nome scientifico)			Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso	
<i>Equus caballus</i>										

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni
Competizioni particolari – Cavallo registrato

	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.	N. di riferimento locale
Parte II: Certificazione	<p>II. Attestato di salute e benessere dell'animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'animale descritto alla casella I.28.:</p> <ul style="list-style-type: none"> — è un cavallo registrato quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione; — è stato esaminato in data odierna⁽¹⁾ ed è risultato esente da segni clinici di malattie e da segni evidenti di infestazione ectoparassitaria; — non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose; — soddisfa i requisiti di cui ai punti da II.1. a II.3. del presente certificato; — è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dal proprietario del cavallo o dal rappresentante del proprietario. 			
	<p>II.1. <i>Attestato sul paese terzo o sulla parte del territorio del paese terzo e sull'azienda di spedizione</i></p> <p>II.1.1. L'animale è spedito da (indicare il nome del paese o di parte del territorio di un paese), paese o parte del territorio di un paese che alla data di rilascio del presente certificato ha il codice⁽²⁾ e rientra nel gruppo sanitario⁽²⁾;</p> <p>II.1.2. nel paese di spedizione le seguenti malattie sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina (<i>Trypanosoma equiperdum</i>), morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolare, rabbia e carbonchio ematico;</p> <p>II.1.3. l'animale è spedito da un paese o parte del territorio di un paese:</p> <p>a) considerati indenni da peste equina in conformità della direttiva 2009/156/CE e sul cui territorio non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione e in cui la vaccinazione contro questa malattia non è stata effettuata nel corso dei 12 mesi precedenti la spedizione;</p> <p>b) in cui non si sono verificati casi di encefalomielite equina venezuelana nel corso dei 2 anni precedenti la data di spedizione;</p> <p>c) in cui non si sono verificati casi di durina nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;</p> <p>d) in cui non si sono verificati casi di morva nel corso dei 6 mesi precedenti la data di spedizione;</p> <p>II.1.4. l'animale non proviene da un'azienda né, per quanto sia dato di sapere, nei periodi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. è entrato in contatto con animali provenienti da aziende soggette a misure di divieto per i motivi di cui ai punti da II.1.4.1. a II.1.4.7. e di durata pari a:</p> <p>⁽³⁾ [II.1.4.1. nel caso di equidi che si sospetta siano colpiti da durina,</p> <p>⁽⁴⁾ [6 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto effettivo o possibile con un animale che si sospetta sia colpito da durina o infetto dal <i>Trypanosoma equiperdum</i>;]</p> <p>⁽⁴⁾ e/o [in caso di stallone, fino alla sua castrazione;]</p> <p>⁽⁴⁾ e/o [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo la macellazione di tutti gli animali delle specie sensibili;]</p> <p>⁽³⁾ [II.1.4.2. nel caso di morva,</p> <p>⁽⁴⁾ [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia o sottoposti con esito positivo al test per la ricerca del patogeno <i>Burkholderia mallei</i> o degli anticorpi contro tale patogeno sono stati soppressi ed eliminati;]</p> <p>⁽⁴⁾ e/o [30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo che tutti gli animali delle specie sensibili sono stati soppressi ed eliminati;]]</p>			

PAESE **Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90 giorni**
Competizioni particolari – Cavallo registrato

	Il.a.	N. di riferimento del certificato	Il.b.	N. di riferimento locale
II.1.4.3.		nel caso di encefalomielite equina di qualunque tipo, (4) [6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati macellati;]		
	(4) e/o	[6 mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dal virus che causa la febbre del Nilo occidentale, l'encefalomielite equina orientale o l'encefalomielite equina occidentale sono morti, sono stati allontanati dall'azienda o sono completamente guariti;]		
	(4) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo la macellazione di tutti gli animali delle specie sensibili;]		
II.1.4.4.		in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui, macellati gli animali infetti, i restanti equini nell'azienda presentano una reazione negativa al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) eseguito su campioni ematici prelevati in due occasioni a 3 mesi l'una dall'altra;		
II.1.4.5.		in caso di stomatite vescicolare, (4) [6 mesi dall'ultimo caso;]		
	(4) e/o	[30 giorni a decorrere dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali dopo la macellazione di tutti gli animali delle specie sensibili;]		
II.1.4.6.		in caso di rabbia, 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;		
II.1.4.7.		in caso di carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso e dalla data in cui sono state completate la pulizia e la disinfezione dei locali;		
II.1.5.		per quanto è dato di sapere, nei 15 giorni precedenti la data di spedizione l'animale non è entrato in contatto con equidi infetti o che si sospetta siano affetti da malattia infettiva o contagiosa.		
II.2.	<i>Attestato di soggiorno e isolamento pre-esportazione</i>			
II.2.1.	L'animale è stato importato nel paese o in una parte del territorio del paese di spedizione il (indicare la data)			
	(4)	[direttamente dallo Stato membro dell'UE (indicare il nome dello Stato membro dell'UE);]		
	(4) o	[da un paese o parte del territorio di un paese (indicare il nome del paese) soggetto a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato;]		
II.2.2.	l'animale ha lasciato l'Unione			
	(4)	[da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese di gruppo sanitario diverso. Nel paese o nella parte del territorio del paese di spedizione ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato all'LG Global Champions Tour		
	(4)	[nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico;]		
	(4) e/o	[a Miami, Stati Uniti d'America;]		
	(4) o	[a Shanghai, Cina;]		

PAESE

Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90
giorni
Competizioni particolari – Cavallo registrato

	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.	N. di riferimento locale
(4) o	[da meno di 60 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese di gruppo sanitario diverso. Nel paese o nella parte del territorio del paese di spedizione ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato			
	(4)	[ai Giochi asiatici a (<i>indicare il luogo</i>).]]		
	(4) o	[ai Giochi americani a ⁽⁵⁾ (<i>indicare il luogo</i>).]]		
	(4) o	[all'Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti.]]		
(4) o	[da meno di 90 giorni e da allora non è mai stato in un paese o in una parte del territorio di un paese ⁽¹⁾ di gruppo sanitario diverso. Nel paese o nella parte del territorio del paese di spedizione ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza entrare in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato			
	(4)	[a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a (<i>indicare il luogo</i>).]]		
	(4) o	[ai Giochi olimpici a (<i>indicare il luogo</i>).]]		
	(4) o	[ai Giochi paralimpici a (<i>indicare il luogo</i>).]]		
	(4) o	[ai Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali a (<i>indicare il luogo</i>).]]		
	(4) o	[all'International Show Jumping League negli Emirati arabi uniti.]]		
II.3.	<i>Attestato di benessere dell'animale</i>			
	L'animale descritto alla casella I.28. è stato esaminato in data odierna ⁽¹⁾ ed è risultato idoneo al viaggio previsto e sono stati presi provvedimenti per proteggerne efficacemente la salute e il benessere in tutte le fasi del viaggio.			
Note:				
Parte I:				
Casella I.8.: Indicare il codice del paese o della parte del territorio del paese figurante nell'allegato I, colonna 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.				
Casella I.15: Indicare il numero di immatricolazione (treno o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione.				
Casella I.23: Indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).				
Casella I.28: <i>Sistema di identificazione</i> : l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. Devono essere indicati il numero del passaporto che accompagna l'animale e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.				
<i>Età</i> : data di nascita (gg/mm/aaaa).				
<i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).				

PAESE

**Reintroduzione dopo un'esportazione temporanea non superiore a 90
giorni
Competizioni particolari – Cavallo registrato**

	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. N. di riferimento locale
<p>Parte II:</p> <p>(1) Il certificato deve essere rilasciato il giorno del carico o l'ultimo giorno lavorativo prima di caricare l'animale per la spedizione nello Stato membro di destinazione nell'Unione. La reintroduzione dopo un'esportazione temporanea del cavallo registrato non è consentita se l'animale è stato caricato prima della data di autorizzazione per la reintroduzione nell'Unione dal paese o dalla parte del territorio del paese di cui al punto II.1.1., o in un periodo in cui l'Unione ha adottato misure restrittive contro l'ingresso di equidi da detto paese o da detta parte del paese di spedizione.</p> <p>(2) Codice del paese o della parte del territorio del paese e gruppo sanitario figuranti rispettivamente nell'allegato I, colonne 3 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione.</p> <p>(3) Eliminare la dicitura se l'attestazione al punto II.1.3. si applica a tutto il paese di spedizione.</p> <p>(4) Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>(5) Compresi i Giochi panamericani, i Giochi sudamericani e i Giochi centroamericani e caraibici.</p> <p>Il certificato sanitario deve:</p> <p>a) essere redatto in almeno una lingua compresa dal funzionario che procede alla certificazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro in cui il cavallo registrato sarà introdotto nel territorio dell'Unione e sarà sottoposto ai controlli veterinari di frontiera;</p> <p>b) essere relativo a un solo destinatario;</p> <p>c) essere firmato e timbrato con un colore diverso da quello del testo a stampa;</p> <p>d) consistere di un solo foglio oppure tutti i fogli necessari fanno parte di un tutto unico e indivisibile di cui ogni pagina è numerata con indicazione del numero totale delle pagine e reca nella parte superiore il numero di riferimento del certificato; le pagine sono spillate e timbrate.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p align="right">Titolo e qualifica: Firma:</p>		

Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario ai fini della reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato da competizione				
Identificazione dell'animale ⁽¹⁾				
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	di	Numero di identificazione	Età Sesso
Equus caballus
<p>Il sottoscritto, proprietario⁽²⁾ o rappresentante del proprietario⁽²⁾ del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:</p> <p>— il cavallo⁽²⁾ [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese di spedizione il (<i>indicare la data</i>), meno di 60 giorni⁽²⁾ o 90 giorni⁽²⁾ prima della presente dichiarazione;]</p> <p>⁽²⁾ o [è stato introdotto nel paese di spedizione il (<i>indicare la data</i>) da (<i>indicare il nome del paese da cui il cavallo è stato introdotto nel paese di spedizione</i>);]</p> <p>— il cavallo è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare</p> <p>⁽²⁾ [ai Giochi asiatici a (<i>indicare il luogo</i>);]</p> <p>⁽²⁾ o [ai Giochi americani a⁽³⁾ (<i>indicare il luogo</i>);]</p> <p>⁽²⁾ o [all'Endurance World Cup negli Emirati arabi uniti;]</p> <p>⁽²⁾ o [a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a (<i>indicare il luogo</i>);]</p> <p>⁽²⁾ o [ai Giochi olimpici a (<i>indicare il luogo</i>);]</p> <p>⁽²⁾ o [ai Giochi paralimpici a (<i>indicare il luogo</i>);]</p> <p>⁽²⁾ o [ai Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali a (<i>indicare il luogo</i>);]</p> <p>⁽²⁾ o [all'LG Global Champions Tour</p> <p>⁽²⁾ [nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [a Miami, Stati Uniti d'America;]</p> <p>⁽²⁾ o [a Shanghai, Cina;]</p> <p>⁽²⁾ o [all'International Show Jumping League negli Emirati arabi uniti;]</p> <p>— nei 15 giorni precedenti la data di spedizione il cavallo non è entrato in contatto con animali affetti da malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;</p> <p>— sono soddisfatte le condizioni di soggiorno e di isolamento pre-esportazione applicabili in conformità del punto II.2. del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese o la parte del territorio del paese di spedizione;</p> <p>— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere dell'animale vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio.</p> <p>Nome e indirizzo del proprietario⁽²⁾ o del rappresentante⁽²⁾:</p> <p>Data:(gg/mm/aaaa)</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>⁽¹⁾ <i>Sistema di identificazione</i>: l'animale deve recare un identificatore individuale che permetta di collegarlo al documento di identificazione definito all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, marcatura a caldo, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.</p> <p>Se l'animale è accompagnato da un passaporto, devono essere indicati il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.</p> <p><i>Età</i>: data di nascita (gg/mm/aaaa).</p> <p><i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p>⁽²⁾ Eliminare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽³⁾ Compresi i Giochi panamericani, i Giochi sudamericani e i Giochi centroamericani e caraibici.»</p>				